



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

Ordinanza n. 27

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

17 MAR. 2013

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Premesso che**

- con comunicazione corredata da certificazione medica, acquisita, in data 13/03/2013, al protocollo n.° 0039533, questo Ente è venuto a conoscenza della presenza di un cittadino affetto da favismo, residente in questa Città, in via Ravagnese-Gallina trav. III Genoese n 16, di Reggio Calabria;
- il favismo è un difetto congenito di un enzima normalmente presente nei globuli rossi e che il contatto con fave e piselli e/o inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

**Rilevato**, quindi, che la coltura di fave in prossimità dell'abitazione del soggetto costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

**Ritenuto** che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere compressa per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di inibire permanentemente le coltivazioni di fave e piselli e di distruggere quelle attualmente esistenti nell'area avente un raggio di 500 metri dall'abitazione sita in **via Ravagnese-Gallina trav. III Genoese n 16 – Reggio Calabria e dal luogo di lavoro sito all'interno dell'Aeroporto dello Stretto in via Provinciale Ravagnese n, 11;**

Visto l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 ;

In virtù dei poteri attribuiti a questa Commissione dal D.P.R. 10 ottobre 2012, registrato in data 11.10.2012 alla Corte dei Conti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –serie generale n.246del 20.10.2012, con cui è stato disposto , ai sensi dell'art.143 del citato TUEL, lo scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria per la durata di diciotto mesi;

**ORDINA**

E' vietata la coltivazione di fave e piselli nell'area avente un raggio di 500 metri in linea d'aria da via **Ravagnese-Gallina trav. III Genoese n 16 – Reggio Calabria e da via Provinciale Ravagnese n, 11** e le piantagioni di fave e piselli eventualmente ivi esistenti devono essere eliminate immediatamente e, comunque, non oltre giorni sette dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Il presente divieto, avente natura temporanea, deve essere rispettato sino a quando non sarà emanato atto di revoca per il venir meno delle condizioni di necessità.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio, dove resterà affissa per trenta giorni consecutivi, e la diffusione della stessa a mezzo dei canali cittadini di informazione e l'esposizione presso la sede degli uffici della XV circoscrizione- Pellaro.

**La comunicazione della presente ordinanza** al Comando Polizia Municipale, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Cal. U.O. Igiene e Sanità Pubblica ed ogni altro Organo di Polizia, incaricati del controllo e dell'esecuzione della stessa.

**INFORMA**

**L'inosservanza** della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

**Avverso la presente ordinanza** è ammesso ricorso al Tar Sezione di Reggio Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Da Palazzo Municipale, li... 17.4. MAR. 2013

Spo...

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Panico, Castaldo Piazza)